

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1969

(32<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari » (955) (D'iniziativa del deputato Alesi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 444, 446, 447, 448, 449, 450
BANFI . . . . .	448
BERTOLI . . . . .	445, 446, 447, 448, 449, 450
BOSSO . . . . .	447
CORRIAS Efisio . . . . .	449
LI VIGNI . . . . .	449, 450
MEDICI, relatore . . . . .	444, 445, 446, 447, 448, 450
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	447

*La seduta ha inizio alle ore 17,45.*

*Sono presenti i senatori: Albertini, Banfi, Belotti, Bertoli, Biaggi, Bosso, Buzio, Cerami, Cifarelli, Corrias Efisio, De Luca, Li Vigni, Martinelli, Medici, Oliva, Parri, Penacchio e Soliano.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Andò, Pozzar, Segnana, Torelli e Zugno sono sostituiti rispettivamente dai senatori Tanga, Arcudi, Cagnasso, Pecoraro e Follieri.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.*

*B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Alesi: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari » (955) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Alesi: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purchè giustificato dalla seguente documentazione:

1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovrà risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito;

2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;

3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istitu-

to di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.

L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati al correntista e la somma di tutti i versamenti comunque accreditato allo stesso titolare del conto.

In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle finanze di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

Relativamente alle successioni apertesì prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta, deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

Relativamente alle successioni apertesì prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definiti il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico.

Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

M E D I C I , *relatore*. Onorevole Presidente, il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare è, dal punto di vista tec-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)32<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1969)

nico, di notevole complessità pur trattandosi di norme che vogliono dare una precisa, corretta interpretazione dell'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3270, recante l'approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.

In breve, si tratta di avere la possibilità di conteggiare le passività che risultano da un conto corrente passivo; la Corte di cassazione, in un documento che ho avuto occasione di esaminare, si è pronunciata in senso favorevole...

**BERTOLI.** Come mai la Corte di cassazione ha dovuto pronunciarsi?

**MEDICI, relatore.** La Corte di cassazione è stata chiamata ad esprimersi in seguito a cause accese da coloro che dovevano pagare l'imposta anche su somme che risultavano come debiti da conti correnti non dubbi, con data certa, in banche del nostro Paese.

I cittadini che sono stati chiamati a pagare queste somme hanno chiesto di non pagarle e di qui è nata la discussione sull'interpretazione dell'articolo 5 del decreto sopra citato.

Faccio presente alla Commissione che è stato il sottosegretario di Stato per le finanze onorevole Tantalò, a proporre un articolo completamente sostitutivo del testo presentato alla Camera che ritengo sia bene leggere insieme e che mi pare molto chiaro ed illuminante per una materia che, ripeto, è tecnicamente assai complessa:

« Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purchè giustificato dalla seguente documentazione:

1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovrà risultare da

dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito;

2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;

3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.

L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazioni, di cui al primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitato al correntista e la somma di tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso titolare del conto ».

Segue poi una serie di norme cautelative che il Ministero delle finanze ha ritenuto opportuno proporre e che alla Camera dei deputati sono state approvate per evitare che vi potessero essere interpretazioni pregiudizievoli nel settore della pubblica finanza.

Dopo queste brevi considerazioni propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

**BERTOLI.** Al primo comma dell'articolo unico in esame si dice che « ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purchè giustificati dalla seguente documentazione ».

In proposito vorrei far presente una possibilità: si può dare il caso che io abbia

un conto corrente, un castelletto, presso una banca e che, prelevando da questo castelletto, io emetta assegni per un ammontare superiore a quello che è il mio avere nella banca; questi assegni potrei emetterli anche a favore di miei diretti eredi, figli o moglie. In questo modo, il mio conto corrente presso la banca diventa passivo però, in concreto, io ho potuto trasferire i miei beni ai miei eredi senza essere sottoposto a nessuna tassazione.

Si parla infatti di « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante » e chi vuole sfuggire all'imposta di successione può benissimo approfittare della situazione e fare figurare un passivo in conto corrente avendo trasferito, prima del proprio decesso, una parte dei beni ai propri eredi.

Quale rimedio si pensa di adottare per ovviare a questo possibile inconveniente?

**P R E S I D E N T E .** Per chiarirci le idee sarebbe forse bene leggere l'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3270 relativo al trattamento tributario sulle successioni, che recita:

« Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione, risultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato. Tanto l'atto pubblico quanto la sentenza debbono essere di data anteriore all'apertura della successione. Il passaggio in giudicato della sentenza può essere posteriore.

Sono parimenti ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi, nascenti da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 (ora 2704) del codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritto.

I debiti verso le pubbliche amministrazioni, certi al momento dell'apertura della successione, sono ammessi in deduzione anche se liquidati posteriormente ».

Al quinto comma si legge poi:

« I debiti di commercio esercitati nel regno e quelli risultanti da cambiali od altri

effetti all'ordine, quando non si trovino nelle condizioni previste nei precedenti capoversi, possono ugualmente essere dedotti dall'asse ereditario se, per i debiti commerciali, la loro esistenza sia giustificata con la produzione di libri di commercio del debitore, regolarmente tenuti a norma di legge, e per le cambiali od altri effetti, questi siano annotati nei libri di commercio del pari regolarmente tenuti, del debitore o del creditore ».

Infine, all'ottavo comma si legge:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche amministrazioni.

Più semplicemente, l'articolo che stiamo esaminando integra tutte le ipotesi di debito enumerate dall'articolo 45 della legge del 1923.

**M E D I C I , relatore.** Do atto al senatore Bertoli della perspicuità della sua osservazione. Però, mi sembra che se noi consideriamo nel suo insieme l'articolo 45 e quest'articolo integrativo, quella frode non può essere compiuta. Occorre infatti che si verifichi il debito in conto corrente, ma, insieme, che all'apertura della successione si verifichino le condizioni indicate e giustificate dalla documentazione. Se qualcuno facesse quello che teme il senatore Bertoli, ciò sarebbe in evidente contraddizione con lo spirito dell'articolo 45.

**B E R T O L I .** A me pare, appunto, che il primo comma dell'articolo unico in esame non comporti un semplice richiamo all'articolo 45 della legge del 1923, ma una estensione enorme del medesimo per effetto dell'inciso: « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante ». E la giustificazione richiesta non è altro che, praticamente, la prova che il debito presso il conto corrente esiste. Non si fa alcun accertamento del rapporto contrattuale da cui de-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)32<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1969)

riva il debito nei confronti dell'istituto di credito. Ecco anche perchè, secondo me, vi è un'estensione enorme implicita in quell'inciso. I documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono che un insieme di prove, abbastanza dettagliato, dell'esistenza del debito presso la banca; esse non entrano però nel merito del debito. Forse sarebbe bene chiarire la cosa con un emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Se mi si consente, vi è una salvaguardia per il Ministero. Leggo, infatti, al terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge: « In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle finanze di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 ». Si tenga presente che l'ultima parte dell'articolo 41 citato dice: « Su richiesta del Ministro per le finanze il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato ». E poi bisogna tenere presente che la frase « purchè giustificato dalla seguente documentazione » che appare all'inizio dell'articolo unico del disegno di legge e che segue l'inciso « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante » ne limita la portata.

**B E R T O L I .** La documentazione fornisce solo la prova del passivo esistente sul conto corrente. Siccome il rapporto non conta, io potrei benissimo fare un assegno passivo ai miei eredi; vuol dire che questi poi fornirebbero la prova dell'esistenza dell'assegno passivo con la documentazione qui prescritta.

**M E D I C I , relatore.** Deve essere rapporto di commercio.

**B E R T O L I .** Con le parole: « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante » la cosa non mi pare affatto chiara.

**P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro.** La questione rientra nella com-

petenza delle Finanze. Comunque, vorrei obiettare che il rapporto sottostante deve essere un rapporto contrattuale. L'ipotesi che fa il senatore Bertoli è quella di un illecito, cioè di un rapporto fraudolento che si stabilirebbe tra l'istituto di credito e gli eredi, e questo non è un rapporto contrattuale.

**B O S S O .** Comporterebbe anche frode nella dichiarazione di cui al punto 3).

**P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro.** Se c'è tutto questo sfondo di artifici volti a produrre un beneficio per gli eredi, si tratta di casi limite che si dovrebbero verificare solo quando vi sia una prevedibilità di morte. D'altronde il disegno di legge parla di rapporto contrattuale sottostante e le acute osservazioni del senatore Bertoli sono relative ad un rapporto non contrattuale, ma derivante da illecito.

**B E R T O L I .** L'illecito è solo nel fatto che io faccio a mio figlio un assegno da un miliardo. La banca che ha fiducia in me, perchè io ho un castello da un miliardo e posso fare un passivo di un miliardo, eccetera, lo paga, e lo paga in piena correttezza.

**P R E S I D E N T E .** Deve però essere dimostrata l'esistenza di un rapporto contrattuale sottostante, è detto nel disposto dell'articolo.

**B E R T O L I .** Bisogna specificare che cosa significa questo rapporto contrattuale sottostante.

**P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro.** Dalla discussione svoltasi alla Camera non risulta?

**M E D I C I , relatore.** Ho letto gli atti e non avrei dubbi in proposito, perchè siamo di fronte a delle norme interpretative, che servono a dire con chiarezza che nell'asse ereditario i debiti di conto corrente che siano certi e documentati vanno considerati nella parte passiva. Questo non mi

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)32<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1969)

sembra dubbio, almeno nella fisiologia del nostro sistema.

**P R E S I D E N T E .** Aggiungo, collega Bertoli, che il testo del disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato alla Camera è stato sostituito *in toto* da altro testo proposto dal sottosegretario di Stato per le finanze Tantalo, che è stato approvato così come proposto.

**B E R T O L I .** Il mio dubbio non mi pare sia stato risolto. Se vogliamo procedere nell'esame del disegno di legge, debbo dire subito che non mi sento di votare a favore.

**B A N F I .** Leggendo la proposta di legge del deputato Alesi, vedo che in realtà si tratta di fare seguito da una sentenza della Corte di cassazione, la quale assume che i saldi passivi di conto corrente bancario non possono farsi rientrare nei debiti risultanti da cambiali o da altri effetti di cui al citato articolo 45, quinto comma.

**B E R T O L I .** Il testo è cambiato.

**B A N F I .** L'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, tratta di cambiali. Oui si dice: « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante », e si parla esclusivamente di assegni. Come spiega il relatore questo punto? Il disegno di legge originario del deputato Alesi si riferiva alla sentenza della Corte di cassazione che riguardava le cambiali, ma il testo che è pervenuto a noi dalla Camera dei deputati non parla di cambiali bensì di emissione di assegni. Come si spiega ciò?

**M E D I C I , relatore.** Ho detto prima che questo disegno di legge è diventato praticamente un disegno di legge governativo perchè il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un testo completamente sostitutivo ed organico, che è stato accettato, mi sembra, da tutte le parti perchè interpreta e risolve i dubbi che esistono in tema di imposte di successione. Tali dubbi so-

no derivati appunto dal fatto che erano sorte diverse discussioni in quanto l'articolo 45 non consentiva chiaramente di togliere dall'asse ereditario i debiti risultanti dai conti correnti bancari. Allora il Governo, per cautelarsi, ha posto delle precise condizioni — che sono elencate nell'articolo unico — per la detrazione dall'asse ereditario dei debiti in questione. Pertanto mi sembra che la frode non sia possibile, almeno per quello che è dato prevedere. Comunque, se voi avete dei suggerimenti che possano consentire di combattere meglio eventuali frodi, dateceli.

**B E R T O L I .** Se fosse detto che gli assegni debbono essere emessi in base a contratti, il testo sarebbe chiaro. Ma qui è scritto: « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante »; il che vuol dire che un contratto può anche non esserci affatto.

**P R E S I D E N T E .** Per i contratti commerciali non è richiesta la prova scritta.

**B A N F I .** Potrebbe anche trattarsi del contratto d'apertura di castelletto con la banca.

**B E R T O L I .** Con le banche, sì; ma gli assegni che emetto io, per esempio, non è che abbiano sempre un contratto scritto sottostante.

**P R E S I D E N T E .** In definitiva, con questo disegno di legge si traduce in testo legislativo quello che a seguito della giurisprudenza della Corte di cassazione era già stato recepito, con circolare del Ministro delle finanze, nelle disposizioni che gli uffici delle imposte di successione dovevano osservare. Nella circolare ministeriale numero 106711 del 6 giugno 1964 è infatti detto: « La Corte di cassazione ha precisato che tutte le operazioni compiute in utilizzazione di un'apertura di credito debbono ricondursi nella nozione di debiti di commercio, con la conseguenza che ai fini della determinazione dell'attivo ereditario da assoggettare ai tributi successori il saldo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

32ª SEDUTA (16 dicembre 1969)

passivo di conto corrente bancario deve essere provato o mediante l'esibizione del contratto di apertura di credito munito di data certa o mediante l'esibizione dei libri di commercio del debitore regolarmente tenuti a norma di legge. Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo ad attenersi esclusivamente ai criteri dettati nella specifica materia della Corte di cassazione ».

**BERTOLI.** La sentenza della Corte di cassazione parla di rapporti commerciali in maniera molto chiara.

**PRESIDENTE.** È il Governo stesso che ha redatto il testo di questa circolare e, a mio avviso, il collega Medici ha sufficientemente dimostrato che i debiti, che qui si considerano, devono nascere da un contratto, poichè la norma richiede che siano giustificati o dimostrati da una precisa documentazione.

**BERTOLI.** A me pare che abbiamo due interpretazioni diverse.

C'è la tesi del collega Banfi, per il quale il rapporto contrattuale si riferisce a rapporti tra correntista e istituto bancario: e se è così, ci sarebbe una ragione di più per non approvare il disegno di legge, giacchè in questo caso il tipo di evasione fiscale che io ho intravisto sarebbe possibile senza alcun dubbio.

E c'è poi la mia interpretazione, secondo la quale le parole: « rapporto contrattuale sottostante » si riferiscono all'emissione dell'assegno, che deve essere emesso in base ad un certo rapporto contrattuale. In questo caso forse si potrebbe usare una espressione più esplicita, che precisi che l'assegno deve essere emesso in base ad un determinato rapporto contrattuale, che deve essere provato.

**CORRIAS.** Leggendo con attenzione il primo comma, mi pare che realmente risulti valida l'interpretazione del collega Bertoli.

Qui si parla di un conto corrente bancario originato da emissione di assegni quale

che sia il rapporto contrattuale sottostante, cioè comunque giustificato. Si sarebbe dovuto dire: « saldo passivo di conto corrente bancario, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, originato da emissione di assegni », mettendo cioè prima la locuzione in questione.

**BERTOLI.** Comunque sarebbe opportuno che la questione fosse studiata meglio e fosse trovata una soluzione, per evitare la doppia interpretazione. Il significato dell'espressione: « rapporto contrattuale sottostante » deve risultare chiaro.

**PRESIDENTE.** Il solo fatto che il testo presentato da un parlamentare sia stato riformato a cura del Governo mi pare stia a comprovare che il Governo stesso si è preoccupato a tradurre in un testo legislativo quelle istruzioni che nel 1964 erano già state date dal Ministro competente in seguito alla giurisprudenza stabilita in materia dalla Suprema Corte di cassazione.

**BERTOLI.** Io vorrei votare a favore di questo provvedimento, perchè mi pare sia giusto che i debiti di conto corrente bancario siano dedotti dall'asse ereditario attivo da assoggettare all'imposta di successione. Però vorrei che il testo fosse più chiaro. Non possiamo rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, pregando il Sottosegretario competente di informarsi nel frattempo con precisione sull'interpretazione da dare a questo primo comma dell'articolo unico? Sarebbe una garanzia per tutti.

**LIVIGNI.** La parola « giustificati » si riferisce ai debiti, mai agli assegni. Secondo me, qui è chiaro cosa il testo vuol dire: sono ammessi alla deduzione i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, purchè giustificati. Si tratta dei debiti non degli assegni.

**BERTOLI.** Ciò che è importante è il rapporto contrattuale sottostante. Se que-

sta è l'interpretazione, io dico, francamente, che il testo si presta ad una frode. Scusi, signor Presidente, ma siccome ci sono dei dubbi non chiariti, io direi di rinviare a domani il seguito della discussione per consentire all'onorevole Sottosegretario di dirci con precisione qual è l'interpretazione da dare al testo in esame.

I quesiti che ci rendono perplessi sono due. Il primo si riferisce al primo comma dell'articolo unico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo completamente modificato dal Governo, laddove si dice: « quale che sia il rapporto contrattuale sottostante ». Non si comprende, infatti, se si fa riferimento al rapporto fra correntisti e istituto di credito, o al rapporto contrattuale che sta dietro l'emissione dell'assegno.

Il secondo quesito che ci rende perplessi — almeno per quel che mi concerne — è il seguente: poichè si parla di un qualsiasi rapporto contrattuale sottostante può benissimo accadere che per evitare il pagamento dell'imposta di successione una persona emetta a favore dei suoi eredi degli assegni senza data. È vero che gli assegni senza data sono proibiti dalla legge, ma tutti sappiamo che è una procedura piuttosto diffusa. In questo modo si evitano le tasse di successione.

L I V I G N I . Si potrà trattare di qualche milione. Non sono queste le grosse evasioni fiscali!

B E R T O L I . Ad ogni modo questa possibilità di evasione fiscale, in base al disegno di legge in discussione, esiste, perchè le tre condizioni in esso elencate si riferiscono solo alla documentazione che riguarda l'emissione degli assegni e non ai rapporti contrattuali che stanno dietro gli assegni.

M E D I C I , *relatore*. Il relatore rivendica il suo dovere di dare chiarimenti al senatore Bertoli e chiede al Governo di fornirgli elementi per le risposte relative a queste domande, che nascono da un amore di difesa del pubblico Erario.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 19,10.*